

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DEL TRIBUNALE DI PESCARA

Estratto del verbale emesso nella seduta del 14 marzo 2024

9) RICHIESTA PARERE * (RELATORI CORCIONE, DE ROSA, DI GIULIO, GALLO)

Il Consiglio

- letta la richiesta formulata dal Dott. *, il quale chiede un parere preventivo circa la compatibilità fra l'iscrizione al registro dei praticanti e lo svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato nel settore privato e, in caso di risposta affermativa, se la compatibilità operi sia nell'ipotesi di lavoro a tempo parziale che a tempo pieno;
- udita la relazione dei Consiglieri Corcione, De Rosa, Gallo e Di Giulio;
- ribadito che non è possibile esprimere pareri preventivi in ordine alla rilevanza deontologica di comportamenti posti in essere dai propri iscritti;
- ritenuto che la richiesta di parere ha, tuttavia, portata generale, osserva quanto segue.

L'art. 18, comma 1, lett. d), L. 247/2012 stabilisce che: "*la professione di avvocato è incompatibile [...] con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato*".

Detta incompatibilità, tuttavia, non opera con riferimento alla pratica forense. Al riguardo, infatti, l'art. 41, comma 4, L.P., prevede che "*il tirocinio [possa] essere svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato pubblico e privato, purché con modalità e orari idonei a consentirne l'effettivo e puntuale svolgimento e in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse*".

L'eventuale situazione di contemporaneità tra la pratica forense e il rapporto di lavoro subordinato pubblico o privato è trattata dall'art. 2 del Regolamento recante la "*disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense*", adottato con il D.M. 17.3.2016 n. 70, che prescrive, innanzitutto, l'obbligo per il praticante avvocato di informare il proprio Consiglio dell'Ordine della contestualità tra le due attività, indicando anche gli orari e le modalità di svolgimento del lavoro. Al predetto obbligo si aggiunge anche quello di comunicare immediatamente ogni ulteriore notizia relativa a nuove attività lavorative e mutamenti delle modalità di svolgimento delle medesime, anche in relazione agli orari.

Riprendendo, quasi letteralmente, il dettato della norma primaria, il Regolamento stabilisce, poi, che il Consiglio dell'Ordine, informato di quanto sopra, dovrà accertare l'assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse, verificando, nel contempo, che l'attività lavorativa si svolga secondo modalità e orari idonei a consentire l'effettivo e puntuale svolgimento del tirocinio.

Qualora la verifica dovesse dare esito negativo, il Consiglio adotterà, con delibera motivata, due diversi provvedimenti, a seconda che il rapporto lavorativo subordinato sia già in essere al momento della domanda di iscrizione nel Registro dei praticanti ovvero sia sorto durante il tirocinio: nella prima ipotesi, negherà l'iscrizione e, nella seconda, disporrà la cancellazione dal Registro.

Al caso in esame va applicato, oltre alla suddetta normativa, anche il "Regolamento per il tirocinio per l'accesso alla professione forense e per l'esercizio del patrocinio" del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pescara che, in particolare, all'art. 4 ("Svolgimento della pratica"):

- ai commi 1 e 2, prevede che "*Il tirocinio professionale deve essere svolto secondo le modalità previste nel presente regolamento, con la frequenza obbligatoria dello studio dell'avvocato e con la presenza alle udienze nonché con l'assolvimento dell'obbligo formativo previsto dagli artt. 1 e 14 del Regolamento della Scuola di formazione organizzata dalla Fondazione Forum Aterni per un periodo non inferiore a diciotto mesi.*"

2) La frequenza della scuola forense è obbligatoria...".

- al comma 9, dispone che "*Ai fini del compiuto tirocinio il praticante dovrà partecipare ad almeno 20 udienze per ogni semestre, distribuite in altrettanti giorni o, nello stesso giorno, davanti ad Uffici Giudiziari diversi, con esclusione delle udienze di mero rinvio e di quelle nelle quali non viene svolta alcuna attività difensiva. Le venti udienze dovranno essere distribuite nell'arco dell'intero semestre, con un minimo di due udienze per ogni mese, salvo il periodo di sospensione dei termini processuali..."*".

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio ritiene di esprimere parere positivo circa la compatibilità fra la pratica forense e il rapporto di lavoro subordinato, previa verifica da parte del COA di appartenenza che l'attività lavorativa si svolga secondo modalità e orari idonei a consentire l'effettivo e puntuale svolgimento del tirocinio ed accertata l'assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse, e ciò indipendentemente dal relativo contratto, se a tempo pieno ovvero parziale.

...OMISSIS...

Il Consigliere Segretario f.f.

F.to Avv. Stefano Gallo

Il Presidente

F.to Avv. Federico Squartecchia